



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2014
(OR. en)**

9089/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0125 (NLE)**

**WTO 148
SERVICES 32
COASI 51**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'Organizzazione mondiale del commercio

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio
con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan
all'Organizzazione mondiale del commercio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 novembre 2004 il governo della Repubblica islamica di Afghanistan ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII di tale accordo.
- (2) Il 13 dicembre 2004 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica islamica di Afghanistan e per tutti i membri dell'OMC.
- (3) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica islamica di Afghanistan che soddisfa le richieste dell'Unione.
- (4) Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC ("protocollo di adesione").
- (5) Si prevede che l'adesione all'OMC dia un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato dalla Repubblica islamica di Afghanistan.

- (6) È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.
- (7) L'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate per l'OMC dalla conferenza ministeriale dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale.
- (8) È pertanto necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio con riguardo all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'Organizzazione mondiale per il commercio è di approvare l'adesione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
